

FONDAZIONE BONZI ARGELLI

STATUTO

Allegato ⁸.....

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

Raccolta n. 28031.....

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e senza limite di durata una Fondazione denominata "**FONDAZIONE BONZI ARGELLI**".

A decorrere dalla data di iscrizione nel *RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore*, la Fondazione utilizza la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE", ovvero l'acronimo "ETS". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Bentivoglio, all'indirizzo risultante presso il Registro delle Persone giuridiche, ovvero presso il RUNTS una volta iscritta.

Le variazioni di sede all'interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria.

Il trasferimento di sede in altro Comune implica variazione statutaria e deve essere assunta per atto pubblico.

ART. 3 – FINALITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promuovere la valorizzazione della persona, l'integrazione sociale, la promozione della integrazione tra diverse culture ed estrazioni sociali, la cultura dell'inclusione e della solidarietà, anche mediante la valorizzazione dei corpi sociali intermedi che si prefiggano tali finalità, l'integrazione sociale e della persona in ogni sua forma, nella convinzione che il riconoscimento e la tutela della diversità e della complessità sia una ricchezza da salvaguardare, oltre che la salvaguardia e tutela dell'ambiente.

Art. 4 – ATTIVITÀ

La Fondazione persegue le finalità definite nell'art.3 mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere i), e) e u) dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare le seguenti attività:

- I. attività sociali e di sostegno a favore di persone in situazioni di svantaggio in ragione delle proprie condizioni fisiche, psico-fisiche, economiche, o sociali, in specie attività finalizzate alla integrazione sociale, alla solidarietà sociale, alla promozione della cultura della inclusività e della solidarietà;
- II. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; nonché organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,



Handwritten signature: Bonzi Argelli

anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- III. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ad interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con particolare attenzione anche alla mobilità sostenibile;
- IV. attività di beneficenza, e di sostegno, anche a distanza, nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Nello specifico la Fondazione potrà realizzare e/o promuovere e/o sostenere, progetti ed iniziative che rientrino nell'ambito delle attività di interesse generale sopra delineate.

La Fondazione potrà partecipare ad altri enti senza scopo di lucro con finalità coerenti con gli scopi della Fondazione. La Fondazione potrà inoltre sostenere, direttamente o indirettamente, altri enti del terzo settore, con finalità coerenti con gli scopi della Fondazione.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi.

È fatto divieto di svolgere attività che non rientrino tra quelle sopra indicate ad eccezione delle "attività diverse" ai sensi dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, svolte secondo i limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente. La determinazione delle specifiche attività diverse di carattere secondario e strumentale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività diverse in seno al bilancio consuntivo.

La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

TITOLO II - AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE

La Fondazione opera nel territorio della Regione Emilia Romagna.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme di denaro e dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione della Fondazione stessa e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

ART. 7 – RISORSE

Per il perseguimento delle proprie attività la Fondazione si potrà avvalere di ogni risorsa economica derivante da:

- a) proventi derivanti dai frutti civili ⁴ derivanti dalla gestione del suo patrimonio, mobiliare o immobiliare;
- b) proventi derivanti dalle attività istituzionali svolte;
- c) proventi derivanti dalle attività diverse, nei limiti previsti dalla legge;
- d) contributi, sovvenzioni, elargizioni, oblazioni, donazioni, lasciti, legati, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- e) proventi derivanti da attività di raccolta pubblica fondi, nei limiti previsti dalla legge;
- f) ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

ART. 8 – VOLONTARI

La Fondazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ove la Fondazione si avvalga di volontari è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, a carico della stessa Fondazione.

Nel caso si avvalga di volontari, la Fondazione deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III – FONDATORI, PARTECIPANTI; ORGANI SOCIALI



Handwritten signature: David Capell

ARTICOLO 9 – FONDATORI

È Fondatrice la Sig.ra Maura Argelli.

ARTICOLO 10 – PARTECIPANTI

Possono divenire “Partecipanti” , nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e comunque con il voto favorevole della Fondatrice Sig.ra Maura Argelli, vita sua natural durante, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi del presente Statuto, nonché persone meritevoli per meriti culturali, artistici o professionali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

La qualifica di Partecipante per meriti culturali, artistici o professionali dura tre anni; le medesime persone possono essere nominate nuovamente come Partecipanti.

ART. 11 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione può decidere, a maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti in sede di ammissione ovvero deliberati ai sensi del presente statuto, ovvero nel caso di morosità;
- b) l'assunzione di condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione, ovvero in caso di comportamenti che possano anche solo potenzialmente essere idonei a gettare discredito sul buon nome della Fondazione, ovvero generare contrasti interni alla Fondazione, ovvero ancora agire in palese conflitto di interessi; in tal caso, l'addebito dovrà essere specificamente motivato;

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Partecipanti possono, in qualsiasi momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 12 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;

- c) l'Organo di controllo;
- d) l'organo di revisione, ove nominato;
- e) l'Assemblea di Partecipazione, ove istituita.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque. Di esso fanno parte: (a) la Fondatrice Sig.ra Maura Argelli, vita natural durante; (b) da un minimo di due a un massimo di quattro membri, nominati dalla Fondatrice vita natural durante.

In caso di rinuncia della Fondatrice, la stessa designerà la persona chiamata a sostituirla. In caso di morte della Fondatrice, il Consigliere di Amministrazione chiamato a sostituirla sarà nominato dal Trustee del Trust "Bonzi Argelli Ndiaye" (c.f.: 91368739379), o, in caso di cessazione del trust, da chi sarà stato beneficiario finale del medesimo trust, *ie poi succedente dei*

Qualora la Fondatrice non intenda sostituire a sé nessun altro, oppure qualora il Trustee sopra indicato (o il beneficiario finale del trust) non intenda procedere ad alcuna nomina, il numero dei consiglieri si riduce, fino a scadenza del mandato, ma non può essere inferiore a tre.

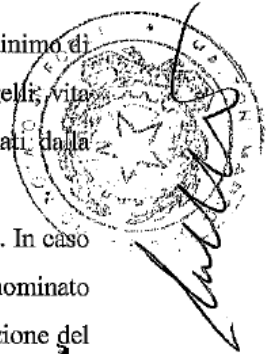
Il Consiglio nominerà al suo interno presidente e vicepresidente. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di morte della Fondatrice, l'intero Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Trustee di Trust del Trust "Bonzi Argelli Ndiaye" (c.f.: 91368739379), o, in caso di cessazione del trust, da chi sarà stato beneficiario finale del medesimo trust. *Il* Consiglio nominerà fra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Qualora la Fondatrice risulti incapace di agire, e tale stato risulti certificato da almeno due medici specialisti, o sia assoggettata ad Amministrazione di Sostegno o ad altra forma di tutela, l'intero Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal Trustee di Trust del Trust "Bonzi Argelli Ndiaye" (c.f.: 91368739379), o, in caso di cessazione del trust, da chi sarà stato beneficiario finale del medesimo trust. *Il* Consiglio nominerà fra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione decade e si scioglie automaticamente nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Nel termine di trenta giorni dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito in conformità a quanto sopra previsto.

Qualora cessi dalla carica, per qualsiasi ragione, un consigliere di amministrazione, alla sostituzione provvede il Trustee del Trust "Bonzi Argelli Ndiaye" (c.f.: 91368739379), o, in caso di cessazione del trust, da chi sarà stato beneficiario finale del medesimo trust. Qualora il Trustee sopra indicato ((o il beneficiario finale del trust)) non intenda procedere ad alcuna nomina, il numero dei consiglieri si riduce, fino a scadenza del mandato, ma non può essere inferiore a tre.



Maura Argelli

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui sopra, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

ART. 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai propri membri tutti o parte dei suoi poteri, da esercitarsi con firma singola o congiunta ad un altro o agli altri delegati, ad esclusione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, che delibera in forma collegiale:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi istituzionali;
- b) approvare il bilancio d'esercizio;
- c) nominare ⁶ Fondatori e Partecipanti;
- d) stabilire la quota di apporto in caso di ammissione di nuovi fondatori nonché fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni ed altre forme contributive nonché in ordine all'acquisto e alla vendita di beni mobili ed immobili;
- f) nominare il Presidente ed un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
- g) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- h) provvedere all'approvazione di Regolamento attuativo del presente statuto;
- i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- j) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto;
- k) determinare in merito alle modalità di investimento del patrimonio della Fondazione;
- l) deliberare in merito alla stipulazione di convenzioni con Enti pubblici e/o privati.

La carica del singolo consigliere non può essere mai delegata ad altro componente.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso inviato per posta elettronica, o con

altri mezzi idonei ad assicurare il ricevimento dell'avviso, con almeno otto giorni di preavviso rispetto alla data della convocazione, ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima.

A tal fine, i membri che desiderano ricevere l'avviso di convocazione in via elettronica comunicano al Presidente e al Vice Presidente il loro indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora, precisando se la riunione avverrà in audio o video-conferenza.

Esso può, contestualmente, indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione da tenersi a non meno di 24 ore di distanza dalla prima.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per le deliberazioni che riguardano sia le modifiche statutarie che lo scioglimento della Fondazione, ma anche acquisizioni o cessioni immobiliari, e comunque atti che impegnino una spesa complessiva di importo superiore ad € 50.000 (euro cinquantamila/00) è richiesto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti il Consiglio di Amministrazione (2/3, o 3/4, o 4/5, a seconda del numero dei componenti) e, comunque, l'approvazione del Fondatore Sig.ra Maura Argelli. (e dopo la morte del Fondatore, dell'erede al compimento dei 35 anni o del suo trustee).

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Il segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che viene sottoscritto da chi presiede e dal segretario stesso, nonché trascritto in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato.

Qualora le adunanze del Consiglio di Amministrazione si svolgano per audio o video-conferenza la riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.

ART. 16 – PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dallo stesso Consiglio su indicazione del Fondatore Sig.ra Maura Argelli.

Presidente a vita, o fino a rinuncia, è il Fondatore Sig.ra Maura Argelli.

Non vi è vincolo alcuno di incompatibilità di tale carica con la figura del Fondatore.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando a tale scopo i professionisti in materia legale



Maura Argelli

Maura Argelli

necessari alla costituzione in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; esso può delegare singoli compiti al Vice Presidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In caso di urgenza il Presidente adotta ogni provvedimento opportuno che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

La carica ha durata di tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere riconfermata.

ARTICOLO 17 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Egli inoltre esercita quelle determinate attribuzioni che gli vengano delegate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Fondatore Sig.ra Maura Argelli. La carica ha durata di tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere riconfermata.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dal Consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di organo collegiale l'organo è composto di tre membri effettivi. In ogni caso il componente, o i componenti, dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 30 del Codice del terzo settore.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida introdotte dalle norme attuative del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso nell'ammontare stabilito dall'assemblea dei Fondatori – Partecipanti in sede di nomina.

ART. 19 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con i compiti e le prerogative previste dalla legge, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del Codice del terzo settore. In tal caso la funzione di revisore può essere attribuita all'organo di controllo, ove tale organo abbia le qualifiche previste dalla legge.

ART. 20 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Qualora alla Fondazione siano ammessi dei "Partecipanti", nominati ai sensi del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i partecipanti della Fondazione e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, BILANCIO SOCIALE

ART. 21 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statuari.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.

ART. 22 – BILANCIO

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio secondo le statuizioni normative del Codice del Terzo Settore e relative norme attuative.

Il bilancio è depositato presso il Registro delle persone giuridiche, ovvero alternativamente, una volta istituito, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

ART. 23 – BILANCIO SOCIALE

Qualora ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale. Il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

TITOLO V - ESTINZIONE

ART. 24 – ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente come individuato dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice del Terzo Settore, e in via subordinata il Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

*1. Tutti i membri della "della" e tutti i membri della "se patrimoniale"
2. Tutti i soci dissenzienti "4" e per successione dei suoi dissenzienti"
3. Tutti i membri della "7" e per successione dei suoi dissenzienti" 4. Tutti i membri
heaps*

Francesco Ingell

Michela



[illegible]

(T) Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo.

Forlì, 22 settembre 2022